

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi.....	Membro da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 15.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Il ricorrente chiede che l'ABF ordini la revoca di due bonifici asseritamene "privi di causa" (l'uno di 24.488,22 euro del 30/10/2009 e l'altro di 5.175,06 euro del 2/11/2009), entrambi a favore di una società, di cui il ricorrente era garante, che sarebbero stati eseguiti dalla banca in violazione delle regole di "trasparenza, informativa e buona fede contrattuale di cui al codice civile e al T.U.B..

Il ricorrente chiede, inoltre, che l'ABF condanni la banca a rilasciargli la documentazione da lui sottoscritta quale fideiussore della predetta società.

In un primo reclamo del 21 dicembre 2009 il ricorrente specificava che la filiale competente della banca lo aveva convocato per fargli presente che "dovevano



essere eseguite” a suo carico due operazioni a favore della citata società, e segnatamente due bonifici dell’importo – rispettivamente – di 24.488,22 e di 5.175,06 euro.

Il ricorrente, che in quell’occasione aveva autorizzato tali operazioni, contestava che i moduli da lui sottoscritti fossero sforniti di qualsiasi indicazione, ad eccezione dei rispettivi importi in addebito. Inoltre, sul retro di detti moduli era inizialmente indicata la causale “versamento socio”, che poi, a sua insaputa, era stata cambiata in “versamento in qualità di garante a deconto esposizione debitoria”.

Il ricorrente contestava, poi, di non essere stato informato in anticipo circa la necessità di eseguire i descritti bonifici, peraltro di considerevole importo, avendo il funzionario responsabile fatto riferimento solamente a una precedente fideiussione a favore della società F.M.I., senza specificare altro.

Il ricorrente, quindi, chiedeva la revoca delle operazioni contestate e il riaccredito dei relativi importi.

La banca riscontrava questo reclamo il 4 febbraio 2010, precisando che le somme bonificate si riferivano al netto ricavo della vendita di fondi comuni e di obbligazioni, a suo tempo rilasciate in pegno dal ricorrente, a garanzia degli affidamenti concessi alla predetta società. A seguito della revoca di tali affidamenti, regolarmente comunicata con raccomandata del 9/09/2009, anziché escutere il pegno e acquisito il preventivo assenso del ricorrente, la filiale competente aveva proceduto direttamente alla vendita dei titoli, con il rilascio contestuale degli ordini di bonifico sottoscritti dal ricorrente non in qualità di socio, bensì di garante e datore di pegno.

Con successivo reclamo del 27 febbraio 2010, presentato tramite un legale di fiducia, il ricorrente chiedeva che la banca gli fornisse copia di tutta la documentazione da lui sottoscritta quale fideiussore della F.M.I. s.r.l.

La Banca, dal canto suo, riferisce che le due operazioni di bonifico contestate dal ricorrente derivano dalla vendita dei titoli posti in pegno e versati a deconto della posizione debitoria della società F.M.I. s.r.l., per la quale il ricorrente aveva prestato garanzia.

Il ricorrente, infatti, era garante della società in questione come datore dei suindicati titoli in pegno, oltre ad esserne fideiussore per aver prestato: 1) fidejussione generica limitata di euro 10.000, adeguata il 16/07/2008 a euro 120.000 e così riconfermata il 18/12/2008; 2) fidejussione specifica limitata di euro 25.000.

In merito allo svolgimento dei fatti, la banca precisa che il 9 settembre 2009 comunicava la revoca degli affidamenti in essere alla F.M.I. s.r.l. e, contestualmente, al ricorrente, in qualità di garante. Quest'ultimo, in particolare, alla luce dell'intervenuta revoca delle linee di credito, avrebbe manifestato la propria volontà di procedere alla vendita dei titoli in pegno per versare il corrispettivo a deconto della posizione garantita.

Nel merito del ricorso, la banca contesta, in primo luogo, l'affermazione contenuta nel reclamo e nel ricorso, secondo cui il ricorrente non era stato informato della situazione, poiché egli sarebbe stato perfettamente a conoscenza delle garanzie da lui stesso rilasciate.

In secondo luogo, la banca afferma l'irrelevanza delle correzioni, che sarebbero state apposte all'insaputa del ricorrente, presenti sulle distinte dei bonifici, sia perché le distinte sono correttamente firmate dal ricorrente, sia perché nella sostanza tali correzioni non portano alcuna modifica alle operazioni, dato che il ricorrente medesimo ha operato come garante – datore di pegno e non in qualità di socio della F.M.I..

Infine, la banca contesta la richiesta di documentazione formulata dal ricorrente con il secondo reclamo del 27/02/2010.



Al riguardo, la banca eccepisce, in via preliminare, la genericità della richiesta stessa, peraltro pervenuta priva delle firme sia del cliente sia dell'avvocato, poiché non si riuscirebbe a comprendere quali documenti debbano essere consegnati al ricorrente, che disporrebbe già di tutti i documenti in possesso della banca stessa, tanto è vero che li ha anche allegati al ricorso.

In secondo luogo, la banca rileva che, ai sensi dell'art. 119 T.U.B., il cliente ha "diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni". Poiché, dunque, nel caso in esame la richiesta di documentazione inoltrata dal legale del ricorrente è pervenuta alla banca il 4 marzo 2010, alla data del ricorso (12/05/2010) il termine di 90 giorni non risultava ancora perito.

In ogni caso, la banca si è dichiarata sin d'ora disponibile a consegnare ogni documentazione specificamente richiesta dal cliente, previa richiesta debitamente sottoscritta e dietro pagamento delle relative spese, purché siano specificati in maniera univoca i documenti oggetto della richiesta.

In conclusione, la banca chiede che il Collegio respinga il ricorso del ricorrente, perché infondato in fatto e in diritto, e dichiari a tutti gli effetti valide le operazioni contestate sia in virtù dell'accordo manifestato dal ricorrente nel firmare la relativa distinta, sia in virtù dell'esistenza e della validità del pegno.

### **Diritto**

Il ricorso è infondato e non merita di essere accolto per quanto concerne il capo della domanda relativo ai due bonifici eseguiti dal ricorrente in favore della società da lui garantita.

Entrambi gli ordini di bonifico sono stati impartiti dal cliente, il quale non ne contesta infatti la paternità, e gli stessi risultano regolarmente eseguiti dalla banca, sicché non si vede sotto questo profilo quale fondamento possano avere le generiche doglianze del ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Per quanto concerne l'altro capo della domanda, concernente la messa a disposizione da parte della banca di tutta la documentazione relativa alla fideiussione rilasciata dal ricorrente in favore della società beneficiaria dei due bonifici, esso deve ritenersi ormai superato in quanto la banca, per un verso, ha già prodotto in giudizio la relativa documentazione; per altro verso si è detta disponibile a consegnare ogni ulteriore documento specificamente indicato dal cliente, previa richiesta debitamente sottoscritta e dietro pagamento delle relative spese amministrative. Deve pertanto ritenersi che, a tale riguardo, sia ormai venuta meno ogni ragione del contendere.

**P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere per la parte concernente la richiesta di documentazione; respinge il ricorso con riferimento alle restanti domande.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE MARZIALE